

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno mille novecentonovantadue, il giorno ventuno,
del mese di luglio,
In Rho, nel mio studio in Via Meda n. 10,
il 21/7/1992

Innanzi a me Dr. Vincenzo Pessina, Notaio in Rho iscritto nel Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai Comparenti col mio consenso, sono presenti i signori:

BONILAURI MARIA GRAZIA, nata a La Spezia (SP) il 25 luglio 1942, residente in Trezzano sul Naviglio, Via Pirandello n. 6/G, agente di commercio,

SOLDADINO GIULIANA FRANCESCA nata a Milano il 15 aprile 1958, residente in Abbiategrasso, Via Canonica n. 3, assistente sociale,

VILLANI GEMMA in VITALE nata a Vigevano (PV) il 16 luglio 1939, residente in Abbiategrasso, Via Carlo Maggi n. 130, casalinga,

ZANA ALBERTO, nato a Gallarate (VA) il 26 novembre 1936, residente in Milano, Via Passo Sella n. 16, consulente,

MALABARBA LUIGIA IN LOMBARDI, nata a Gaggiano (MI) il 13 giugno 1936, residente in Gaggiano, Via Liberazione n. 14/A, assistente sociale,

CICERI ADELE nata a Magenta (MI) il 22 maggio 1967, residente in Bareggio, Via Martiri della Libertà n. 31, assistente sociale,

GARAVAGLIA ANGELO CARLO, nato a Cornaredo (MI) il 5 marzo 1956, residente in Vanzago, Via San Giovanni Bosco n. 23, psicologo,

cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che a mezzo del presente atto convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita fra essi Comparenti una Associazione denominata:

"AMICI DELLA CASCINA SCAMOZZA"

2) L'Associazione ha sede in ALBAIRATE (Milano), Strada Riazzolo s.c..

3) Lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'Amministrazione sono quelle contenute nello Statuto dell'Associazione, noto ai Comparenti, che al presente atto si allega sotto "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai Comparenti, e firma degli stessi e di me Notaio.

4) In deroga alle norme statutarie, sino al 31 dicembre 1994:

a) il Consiglio Direttivo viene così costituito:

- Presidente: Bonilauri Maria Grazia

- Vicepresidente: Soldadino Giuliana Francesca

- Segretario: Villani Gemma in Vitale

UNA CARTA LIBERA PER USO FISCALE

b) il Collegio dei Revisori viene così costituito:


- Presidente: Zana Alberto
- Revisori: Malabarba Luigia in Lombardi
Ciceri Adele

5) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, a carico dell'Associazione.

Del presente atto ho dato lettura ai Comparenti: alla sottoscrizione in margine dei fogli intermedi dello Statuto le parti concordemente delegano i primi due Comparenti.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato in due pagine e sin qui della terza di un foglio.

F.TO BONILAURI MARIA GRAZIA
F.TO SOLDADINO GIULIANA FRANCESCA
F.TO VILLANI GEMMA in VITALE
F.TO ZANA ALBERTO
F.TO MALABARBA LUIGIA in LOMBARDI
F.TO CICERI ADELE
F.TO GARAVAGLIA ANGELO CARLO
F.TO VINCENZO PESSINA NOTAIO (L.S.)



ALLEGATO "A" AL NUMERO 19.424/2.222 DI REPERTORIO

S T A T U T O


ART. 1 - E' costituita l'Associazione denominata:
"AMICI DELLA CASCINA SCAMOZZA"

ART. 2 - Essa ha sede in ALBAIRATE (Milano), Strada Riazzolo s.c..

ART. 3 - L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - L'Associazione, che non persegue fini di lucro, basandosi sul carattere personale, volontario e gratuito delle prestazioni fornite dai propri soci, delle quali si avvale in modo determinante e prevalente, operando in collaborazione con le strutture pubbliche, delle quali intende porsi ad integrazione e supporto, si propone di:

- a) - dare assistenza di tipo umanitario e sociosanitario a persone affette da patologia HIV correlate in fase terminale;
- b) - promuovere la creazione di strutture e servizi che garantiscano la efficacia della assistenza ai pazienti cronici nelle fasi terminali della malattia per conferire dignità umana alla morte;
- c) - sostenere le attività di prevenzione e terapia volte al massimo sviluppo del potenziale umano sia dei soggetti colpiti dal virus dell'HIV, che delle famiglie;
- d) - favorire ed assecondare, nel rispetto della libertà dei singoli, l'integrazione dei soggetti sieropositivi terminali in contesti sociali comunitari, nei momenti alternativi di allentamento delle fasi acute della malattia;
- e) - fornire assistenza a domicilio, nello stesso spirito umanitario, ai soggetti affetti da HIV, terminali e non, per salvaguardare il massimo sviluppo delle potenzialità umane e sociali dei soggetti colpiti e la loro massima autonomia attraverso l'appontamento diretto o il sostegno di iniziative pubbliche e private da creare o esistenti nel territorio a tale scopo;
- f) - promuovere ed attuare assistenza psicosociale alle famiglie dei soggetti HIV, individuando risorse umane e terapeutiche, nell'intento di alleviare situazione di grave degrado della vita relazionale e familiare;
- g) - svolgere attività di tipo formativo / addestrativo per fare acquisire capacità umane e relazionali, altresì tese al superamento dell'impatto emotivo, e dirette a soddisfare e raggiungere la migliore efficacia da parte dei volontari / soci personalmente coinvolti nell'assistenza sia ai malati che alle famiglie. Ciò anche con il supporto e collegamento con personale specializzato medico e psicologico, di reperimento esterno;
- h) - promuovere e svolgere attività formative per sensibilizzare e prevenire la diffusione del virus HIV, adottando iniziative di vario genere sia nell'ambito della



Associazione che presso Enti Pubblici e privati, supportando ogni tipo di iniziativa pubblica e privata esistente nel territorio dell'Abbiatense.

ART. 5 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, ai sensi dell'articolo 5 Legge 266/91, da:

- contributi degli aderenti;
- eventuali contributi dello Stato, di Enti od Istituzioni pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- eventuali contributi di privati;
- eventuali donazioni o lasciti testamentari, che verranno destinati al perseguitamento delle finalità dell'Associazione;
- eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- eventuali beni mobili registrati e immobili, che diventeranno di proprietà dell'Associazione e che saranno necessari per lo svolgimento delle attività.

L'Associazione conserva la documentazione relativa alle sue entrate con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, a norma dell'articolo 6, comma 7 Legge 266/91.

ART. 6 - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile da parte dell'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile.

ART. 7 - Tutte le cariche sociali sono volontarie e gratuite.

SOCI

ART. 8 - Possono, su loro domanda, divenire soci tutti coloro che:


- condividono i fini dell'Associazione;
- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- prestano la loro opera personale, volontaria, gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e per assicurarne il regolare funzionamento e la realizzazione delle attività;
- contribuiscono alle spese dell'Associazione pagando le quote annuali di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo;
- non abbiano commesso reati contro la persona o il patrimonio.

Ulteriori requisiti, aventi carattere di certezza e collegati alle finalità dell'Associazione, potranno essere posti nel Regolamento dell'Associazione dall'Assemblea dei Soci.

Il diniego di ammissione a socio deve essere motivato.

ART. 9 - I soci sono tenuti a:

- prestare la propria opera personale, volontaria e gratuita;



- partecipare alla vita dell'Associazione;
- partecipare a momenti di formazione, in particolare coloro che operano direttamente con gli assistiti;
- contribuire alle spese dell'Associazione, pagando le quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- tenere una condotta moralmente irreprerensibile, sia nei confronti degli assistiti, sia nei confronti degli altri soci, dell'Associazione e dei suoi organi.

ART. 10 - Tutti i soci hanno diritto di:

- ottenere tutte le informazioni richieste sulla attività svolta dall'Associazione e dai suoi organi;
- consultare i registri ed i verbali dell'Associazione;
- partecipare all'Assemblea ed esprimere la propria opinione;
- voto in Assemblea;
- frequentare i locali sociali;
- presentare agli organi competenti tutte le proposte che ritengono opportune.

ART. 11 - I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e saranno tenuti alle prestazioni per ciascuno di essi annualmente stabilite.

ART. 12 - La qualità di socio si perde per:

- cessazione ingiustificata nella prestazione della propria opera per un periodo superiore a sei mesi; e, comunque, quanto la cessazione si protrae per un periodo superiore all'anno;
- dimissioni;
- decesso;
- la perdita di uno dei requisiti necessari per ottenere la qualità di socio;
- indegnità.

L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci, nei soli casi di gravi inadempienze del socio o di sussistenza di situazioni soggettive aventi caratteristiche di grave pregiudizio per l'Associazione.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. I Consiglieri prestano la loro opera personale, volontariamente e gratuitamente. L'Assemblea dei soci elegge i consiglieri e, tra questi, il Presidente ed il Vice-Presidente.

Solo i soci possono rivestire cariche consiliari.

ART. 14 - I Consiglieri, il Presidente ed il Vice-Presidente restano in carica per la durata di tre anni dalla loro elezione.

I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte di seguito.

In caso di decadenza, dimissioni e decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla

sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione dopo la sua elezione, nomina tra i propri membri il Segretario, e, ove del caso, il Tesoriere, competente, quest'ultimo, alla riscossione delle entrate a qualsiasi titolo e all'effettuazione dei pagamenti per spese previste dal Consiglio.

ART. 16 - Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano per età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso procede pure a:

- compilare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci e che dovrà essere approvato dall'Assemblea;

- assumere eventuali lavoratori dipendenti o decidere di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione o per qualificare e specializzare l'attività svolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 Legge 266/91.

ART. 19 - Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 20 - I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quanto se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci, in regola con il pagamento

della quota annuale, a norma dell'articolo 20 Codice Civile. L'Assemblea deve essere convocata in Albairate anche fuori dalla sede sociale.

ART. 21 - L'Assemblea delibera su:

- il bilancio consuntivo e preventivo, approvato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 21 Codice Civile;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, tra questi sceglie il Presidente ed il Vice-Presidente;
- la nomina dei componenti del Consiglio dei Revisori;
- il Regolamento dell'Associazione, le sue eventuali integrazioni e modifiche;
- le modifiche dello Statuto;
- su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

ART. 22 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea si sceglie il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina in Segretario e, per l'espletamento del voto, se lo ritiene necessario, nomina due scrutatori.

ART. 23 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea.

Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, eventualmente dagli scrutatori.

ART. 24 - L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile.

ART. 25 - Il voto per l'elezione dei Consiglieri, del Presidente e del Vice-Presidente è palese; il voto per la nomina dei Revisori è palese.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 26 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, i quali restano in carica per la durata di tre anni dalla loro elezione.

I Revisori sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra tutti i soci dell'Associazione,

I Revisori prestano la loro opera personale volontariamente e gratuitamente.

ART. 27 - I Revisori sono tenuti a:

- accettare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione ai bilanci annuali;
- accettare la consistenza di cassa e l'esistenza degli eventuali valori di proprietà dell'Associazione;
- procedere, quando lo ritengano opportuno, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

SCIOLGIMENTO

ART. 28 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato

dalla Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori..

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, delibererà ai sensi dell'articolo 5 comma 4 Legge 266/91, scegliendo l'organizzazione di volontariato, operante in identico o analogo settore, alla quale saranno devoluti i beni residui dopo l'esaurimento della liquidazione.

CONTROVERSIE

ART. 29 - Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno decise da tre Probiviri, da nominarsi in seno all'Assemblea, essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

F.TO BONILAURI MARIA GRAZIA

F.TO SOLDADINO GIULIANA FRANCESCA

F.TO VILLANI GEMMA in VITALE

F.TO ZANA ALBERTO

F.TO MALABARBA LUIGIA in LOMBARDI

F.TO CICERI ADELE

F.TO GARAVAGLIA ANGELO CARLO

F.TO VINCENZO PESSINA NOTAIO (L.S.)

Registrato a Rho il -4 AGOSTO 1992 el n. 1634

Serie 1 - Codice Lire 102.000

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI, ED AL SUO ALLEGATO
RHO, il 29 GENNAIO 1996

